CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DEL TESORO E, *AD INTERIM*, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO

(CORONAS)

E CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'AMBIENTE

(BARATTA)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

Presentato il 29 dicembre 1995

(Relatore: **Luigi SARACENI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia) il 14 febbraio 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.	1. Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nell'isola dell'Asinara il vincolo si intende limitato all'area sud, che entro il 31 dicembre 1996 dovrà essere separata dalla restante parte dell'isola, nella zona denominata "Stretti", da adeguate installazioni di sicurezza. Le modalità della predetta separazione verranno stabilite entro il 30 giugno 1996 dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 2 ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

considerato che il decreto-legge n. 552 del 23 dicembre 1995, impedisce l'attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che ha previsto la destinazione delle isole dell'Asinara e di Pianosa ad area naturale protetta;

considerato che in sede di conversione del decreto-legge n. 369 del 1° settembre 1992 il Parlamento ribadì come l'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara avesse carattere provvisorio e dovesse comunque cessare il 31 dicembre 1995;

considerato che nella relazione del Governo al decreto-legge n. 552 non si fa menzione alcuna delle attività amministrative che dovevano essere svolte dal Ministro di grazia e giustizia fin dall'ottobre 1992 affinché gli istituti citati potessero essere dismessi nei termini di legge, affinché fossero mantenute e garantite condizioni di reclusione di massima sicurezza nel nostro paese, affinché fosse comunque assicurata l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

visto l'ordine del giorno del Consiglio Regionale della Sardegna con il quale si esprime forte contrarietà al decreto-legge n. 552 e visti gli analoghi pronunciamenti di vari enti locali interessati alla istituzione delle aree protette;

ricordati i coerenti unanimi indirizzi votati dalla Camera con le risoluzioni della Commissione Ambiente del 27 luglio 1993 e del 28 settembre 1994, e con la risoluzione delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) del 12 ottobre 1995;

considerato che il termine previsto dall'articolo 1 del decreto per la dismissione delle strutture carcerarie è eccessivamente lontano e che, nel caso, non si dovrebbe andar oltre il 30 giugno 1997;

valutato che l'articolo 2 non rispetta il termine del 30 giugno 1996 e le condizioni previste dalla citata risoluzione (punto C) del 12 ottobre scorso, esprime

PARERE CONTRARIO

al decreto-legge in oggetto nel suo attuale testo.

Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 29 dicembre 1995.*

Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalità di detenzione di alcuni istituti penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999 ».

ARTICOLO 2.

1. È istituita una conferenza di servizio tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

ARTICOLO 3.

1. Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° giugno 1996, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e*, ad interim, *Ministro di grazia e giustizia.*
CORONAS, *Ministro dell'interno.*
BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici dell'ambiente.*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI.